



# CIRCOLARE DELLO STUDIO



NUMERO 4 DEL 2 APRILE 2025

## OGGETTO: INDICAZIONI COMUNICAZIONE INDIRIZZI PEC DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

Con la “Legge di Bilancio 2025” è stato **esteso, anche** agli **amministratori di imprese** costituite in forma **societaria**, l'**obbligo** di **possedere** un **indirizzo PEC**, **uniformando** così l'**uso** della **posta elettronica certificata** tra **tutte** le **tipologie di imprese** – favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale. Con la **nota n. 43836 del 12.03.2025** il MIMIT ha fornito i **primi orientamenti interpretativi e chiarimenti**.

INDICAZIONI OPERATIVE COMUNICAZIONE INDIRIZZI PEC DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ					
<b>PREMESSA</b>	<p>Con la “<a href="#">Legge di Bilancio 2025</a>”<sup>1</sup> è stata disposta l'<b>estensione</b> dell'<b>obbligo</b> di <b>possedere</b> un <b>indirizzo</b> di posta elettronica certificata (PEC) <b>anche</b> agli <b>amministratori di imprese</b> costituite in forma <b>societaria</b>.</p> <p>La <b>ratio</b> della norma è <b>garantire</b> una <b>comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura</b> tra le imprese e la pubblica amministrazione e uniformare l'<b>uso</b> della <b>PEC</b> tra <b>tutte</b> le <b>tipologie di imprese</b>.</p> <p>Tramite la <a href="#">nota n. 43836 del 12.03.2025</a> il MIMIT ha fornito i <b>primi orientamenti interpretativi e chiarimenti</b>.</p>				
<b>DECORRENZA DELL'OBBLIGO</b>	<p>La norma è in vigore dal 01.01.2025, ragion per cui nessun dubbio si pone rispetto alla sua applicazione alle imprese che:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1)</b></td> <td>siano <b>costituite a decorrere da questa data</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>2)</b></td> <td><b>presentino</b> comunque la <b>domanda di iscrizione</b> al registro <b>successivamente</b> a questa data</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ad ogni modo, l'estensione dell'obbligo di possedere la PEC vale <b>anche</b> per le <b>imprese</b> che siano <b>già costituite</b> prima <b>del 01.01.2025</b> alla quali viene dato tempo <b>fino al 30.06.2025</b> per la <b>comunicazione</b>.</p>	<b>1)</b>	siano <b>costituite a decorrere da questa data</b>	<b>2)</b>	<b>presentino</b> comunque la <b>domanda di iscrizione</b> al registro <b>successivamente</b> a questa data
<b>1)</b>	siano <b>costituite a decorrere da questa data</b>				
<b>2)</b>	<b>presentino</b> comunque la <b>domanda di iscrizione</b> al registro <b>successivamente</b> a questa data				
<b>SOGGETTI OBBLIGATI: LE IMPRESE</b>	<p>Si riconducono nel novero dei <b>soggetti obbligati tutte</b> le forme <b>societarie</b> – siano esse società di persone o di capitali – tramite le quali può <b>svolgersi</b> una <b>attività imprenditoriale</b>.</p> <p>Viceversa, sono escluse le <b>forme societarie</b> cui <b>non è consentita</b> attività</p>				

<sup>1</sup> art. 1, comma 860 della Legge 207/2024.

	<p>commerciale<sup>2</sup>, con la sola <b>eccezione</b> delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>società semplici</b> che esercitino l'<b>attività agricola</b>;</li> <li>◆ <b>società di mutuo soccorso</b><sup>3</sup>.</li> </ul> <p>Per le stesse ragioni deve <b>escludersi</b> che l'<b>obbligo</b> trovi applicazione con riferimento ai <b>consorzi</b> – anche con attività esterna – nonché alle <b>società consortili</b>.</p> <p>Il MIMIT ritiene invece che possano esservi <b>ricomprese</b>, a determinate <b>condizioni</b>, le <b>reti di imprese</b>.</p>
<p><b>SOGGETTI OBBLIGATI: GLI AMMINISTRATORI</b></p>	<p>Visto l'insieme delle imprese cui la norma risulta applicabile, occorre riflettere con riferimento ai <b>sogetti</b> il cui <b>recapito PEC</b> deve costituire l'<b>oggetto</b> della <b>comunicazione</b> al registro delle imprese.</p> <p>La <b>disposizione</b> pare dover essere <b>referita esclusivamente</b> ai <b>sogetti</b>, <b>persone fisiche</b> o <b>giuridiche</b>, cui <b>formalmente</b> compete il <b>potere</b> di <b>gestione</b> degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.</p> <p> In definitiva, dunque, laddove vi siano più amministratori dovrà essere <b>comunicato</b> un <b>indirizzo PEC</b> per <b>ciascuno di essi</b>.</p>
<p><b>AMMISSIBILITÀ DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA</b></p>	<p>La <b>formulazione testuale non reca espresse limitazioni</b> né <b>preclusioni</b> in ordine all'<b>indirizzo PEC</b> prescelto dall'<b>amministratore</b> e <b>oggetto</b> della <b>comunicazione</b> obbligatoria al registro delle imprese.</p> <p>In linea di principio, <b>non</b> sarebbe <b>rifiutabile</b> l'<b>iscrizione</b> per l'<b>amministratore</b> del <b>medesimo indirizzo PEC</b> dell'<b>impresa</b>. Tale ipotesi – che potrebbe risultare auspicabile in un'ottica di semplificazione e riduzione dell'onere in occasione del primo adempimento dell'obbligo stabilito dalla disposizione in esame così come novellata – potrebbe però portare <b>possibili complicazioni</b> sotto molteplici <b>profili</b><sup>4</sup>, a prescindere dalla considerazione per la quale una <b>distinzione</b> dell'<b>indirizzo PEC</b> dell'<b>amministratore</b> da quello della <b>società</b> risulterebbe comunque certamente <b>più aderente</b> alla <b>ratio</b> della <b>norma</b>.</p> <p>La <b>percorribilità</b> di una <b>simile soluzione</b> risulta però <b>impedita</b> dalle disposizioni emanate con la <b>direttiva del 22.05.2015</b>, ove si prescrive che l'<b>indirizzo</b> di <b>posta elettronica</b> dell'<b>impresa</b> comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese sia <b>“nella titolarità esclusiva della medesima”</b> dovendosi in caso contrario ritenere <b>non legittimamente effettuata</b> l'<b>iscrizione</b> stessa.</p> <p> Le <b>imprese</b> che, nel frattempo, avessero <b>optato</b> per la <b>coincidenza</b> dei <b>due recapiti</b> potranno <b>conformarsi</b> entro il citato <b>termine</b> del <b>30.06.2025</b>.</p>

<sup>2</sup> quali la società semplice, in ragione della disposizione di cui all'art. 2249, comma 2 del Codice Civile.

<sup>3</sup> visto l'art. 2, comma 2 della Legge 3818/1886.

<sup>4</sup> nella gestione e smistamento della posta, nell'accesso alla casella, nella trasparenza verso l'esterno della distinzione dei destinatari.

	<p>Nel caso in cui un <b>medesimo soggetto</b> svolga l'<b>incarico</b> di <b>amministratore</b> in favore di una <b>pluralità</b> di <b>imprese</b>, egli potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>indicare</b> per <b>ciascuna</b> di esse un <b>medesimo indirizzo PEC</b>, oppure</li> <li>◆ a propria scelta, dotarsi di <b>più indirizzi differenti</b> in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.</li> </ul>				
<p><b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b></p>	<p>La norma <b>estende</b> agli <b>amministratori</b> di <b>imprese</b> costituite in <b>forma societaria</b> l'obbligo di cui all'art. 16, comma 6 del D.L. 185/2008. L'ultimo periodo del comma richiamato stabilisce che:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono <b>esenti</b> dall'<b>imposta di bollo</b> e dai <b>diritti di segreteria</b>.</i></p> </div> <p>La disposizione è riferita alla <b>sola iscrizione</b> nel <b>registro</b> delle <b>imprese</b> del <b>domicilio digitale</b> dell'impresa, mentre nulla dispone con riguardo alla fattispecie all'esame.</p> <p>La nota MIMIT indica che tale <b>esenzione operi anche</b> in relazione alla <b>comunicazione</b> e alla <b>variazione</b> degli <b>indirizzi PEC</b> degli <b>amministratori</b> dell'impresa soggetta all'obbligo di comunicazione.</p>				
<p><b>MANCATO ADEMPIMENTO E SANZIONI</b></p>	<p>L'<b>omissione</b> della <b>comunicazione</b> dell'<b>indirizzo PEC</b> degli <b>amministratori</b>, in quanto <b>elemento informativo necessario</b> per <b>espressa previsione di legge</b>, <b>impedisce</b> la positiva <b>conclusione</b> dell'<b>iter istruttorio</b> della <b>domanda presentata</b> dall'impresa.</p> <p>Pertanto, a fronte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ una <b>domanda</b> di <b>iscrizione</b>, ovvero di</li> <li>◆ un <b>atto di nomina</b> o di <b>rinnovo</b> di un <b>amministratore</b>,</li> </ul> <p>da parte di una <b>impresa soggetta</b> all'<b>obbligo</b> in questione, la <b>Camera di commercio ricevente</b> l'istanza dovrà:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; padding: 5px;"><b>a)</b></td> <td style="padding: 5px;">disporre la <b>sospensione</b> del <b>procedimento</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>b)</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>assegnare</b> all'impresa un <b>congruo termine</b>, comunque <b>non superiore a 30 giorni</b>, per l'integrazione del dato mancante.</td> </tr> </table> <p>Residua l'applicabilità dell'<b>ordinaria sanzione</b>, in base al quale è punito con la <b>sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro</b>:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.</i></p> </div> <p>Va però tenuta in debita considerazione la <b>riduzione</b> dell'importo della <b>sanzione a 1/3</b> nel caso in cui la <b>denuncia</b>, la <b>comunicazione</b> o il deposito <b>avvengano "nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti"</b>.</p>	<b>a)</b>	disporre la <b>sospensione</b> del <b>procedimento</b>	<b>b)</b>	<b>assegnare</b> all'impresa un <b>congruo termine</b> , comunque <b>non superiore a 30 giorni</b> , per l'integrazione del dato mancante.
<b>a)</b>	disporre la <b>sospensione</b> del <b>procedimento</b>				
<b>b)</b>	<b>assegnare</b> all'impresa un <b>congruo termine</b> , comunque <b>non superiore a 30 giorni</b> , per l'integrazione del dato mancante.				

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
 Distinti saluti